

**NOTE ILLUSTRATIVE PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI IN  
AUTOLIQUIDAZIONE - MOD. 5/2020  
(Comunicazione obbligatoria ex artt. 17 e 18 della Legge n. 576/1980, artt. 9 e 10  
della legge n. 141/1992 e art 10 del Regolamento dei contributi)**

---

**NOVITA'**

**TERMINE DI INVIO DEL MODELLO 5/2020 E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 02.04.2020, ha differito il termine di invio del modello 5/2020 - ordinariamente fissato al 30 settembre - al 31.12.2020 e il termine per il pagamento dei contributi in autoliquidazione - ordinariamente previsti alle scadenze del 31 luglio e del 31 dicembre - che per questo anno 2020 potranno essere corrisposti con le seguenti modalità alternative:

- a) nelle **consuete due rate o in unica soluzione entro il 31.12.2020**, a mezzo M.Av. senza interesse e sanzioni;
- b) in **due rate annuali di pari importo con scadenza 31.03.2021 e 31.03.2022**, a mezzo M.Av. **maggiorate dell'interesse dell'1,50%**, su base annua, senza sanzioni; tale interesse verrà calcolato con riferimento alla prima rata dal 01.01.2021 al 30.03.2021 e per la seconda dal 01.01.2021 al 30.03.2022.
- c) **mediante iscrizione nel ruolo 2021** (da formare a ottobre 2021), maggiorati degli **interessi nella misura dell'1,50%**, che saranno calcolati a decorrere dal 01.01.2021 al 31.10.2021 (data di formazione del ruolo) senza sanzioni, con possibilità di chiedere ulteriori rateazioni direttamente al Concessionario (fino a 72 rate).

**SCELTA OBBLIGATORIA E IRREVOCABILE DELLA MODALITA' DI PAGAMENTO**

La scelta di una delle tre modalità di pagamento dell'autoliquidazione, del mod. 5/2020, è **obbligatoria**, deve essere necessariamente espressa dal professionista entro il termine di scadenza per l'invio, più 8 giorni, ed è **irrevocabile**.

In ragione del fatto che la scelta di una delle tre modalità di pagamento dell'autoliquidazione può essere manifestata entro gli otto giorni successivi al termine di scadenza per l'invio del mod. 5/2020 **al ritardo contenuto entro gli otto giorni anche nell'invio della dichiarazione del modello 5/2020 non dovrà essere applicata alcuna sanzione**.

**LIMITE ALLA SCELTA DELLA MODALITA' DI PAGAMENTO**

Nel caso la contribuzione complessivamente dovuta per contributo soggettivo e contributo integrativo risulti **inferiore a € 30,00** non è data possibilità di optare per il pagamento rateale e per l'iscrizione a ruolo.

**TARDIVO INVIO DEL MODELLO 5/2020**

In caso di ritardato invio del modello 5/2020, oltre l'8.01.2021, il termine dal quale considerare un eventuale inadempimento contributivo viene ricondotto al 31.12.2020 non consentendo scelte diverse sulla modalità di riscossione.

Dopo la data dell'8.01.2021 non è data possibilità di manifestare tardivamente l'opzione e si intenderà dovuta la contribuzione entro il 31.12.2020.

---

## MOD. 5/2020

**TERMINE DI INVIO:** il mod. 5/2020, deve essere inviato alla Cassa entro il 31 dicembre 2020, giovedì. Per il solo anno 2020 al ritardo contenuto entro gli otto giorni nell'invio della dichiarazione del modello 5/2020 non dovrà essere applicata alcuna sanzione.

**MODALITÀ DI INVIO:** l'invio del mod. 5 deve essere effettuato esclusivamente **in via telematica**, attraverso la sezione "**accessi riservati – posizione personale**" presente sul sito della Cassa ([www.cassaforense.it](http://www.cassaforense.it)), con il codice PIN e il codice meccanografico.

**Se si è smarrito o non si è in possesso del codice meccanografico e/o del codice PIN:** nella stessa sezione, attraverso i pulsanti "Non ricordo il codice meccanografico" o "Non ricordo o non ho mai ricevuto il codice PIN", è possibile chiedere la trasmissione dei codici mancanti; qualora ai dati anagrafici indicati non risultasse associato alcun codice meccanografico, l'interessato dovrà recarsi presso il Consiglio dell'Ordine di appartenenza il quale provvederà immediatamente ad attivare la specifica procedura per l'attribuzione e comunicazione del nuovo codice meccanografico.

**INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA** possono essere effettuate mediante il servizio telematico "accessi riservati – posizione personale – dati personali".

### **Modalità di pagamento:**

- a) servizio di pagamento tramite carta di credito "**Forense Card**";
- b) servizio di predisposizione di **M.Av. bancari personalizzati**;
- c) servizio di predisposizione di **ordine di bonifico e c/c postale personalizzati**: per coloro che non volessero avvalersi della modalità di pagamento a mezzo carta di credito "Forense card" o M.Av. bancario è comunque disponibile la produzione degli ordini di bonifico personalizzati e fac simile di c/c postali; il codice versamento, riportato nella causale, dovrà essere utilizzato anche quando si decidesse di eseguire i versamenti in autoliquidazione tramite modulistica generica.

E' inoltre offerto il servizio di produzione del "**codice versamento**" per coloro che, per qualsiasi ragione, stessero disponendo pagamenti di contributi utilizzando modulistica non personalizzata. Tale codice di versamento personalizzato deve essere riportato nello spazio riservato alla causale del bollettino di c/c postale o dell'ordine di bonifico. Tale indicazione consente di attribuire con precisione a ciascuna posizione previdenziale il versamento, con la registrazione corretta anche della causale.

Il materiale illustrativo e i vantaggi della Forense Card e le modalità da seguire per ottenere la carta di credito sono disponibili nella sezione "accesso riservati" – posizione personale" del sito [www.cassaforense.it](http://www.cassaforense.it).

Il pagamento dei contributi potrà avvenire al termine della procedura di invio telematico del mod. 5/2020; la funzione proporrà sia il pagamento con M.Av., sia tramite carta di credito.

### **SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO DEL MOD. 5**

- tutti gli avvocati iscritti negli Albi professionali italiani e quindi alla Cassa anche se per una frazione di anno del 2019;
- i praticanti che hanno fatto richiesta di iscrizione alla Cassa e abbiano già ricevuto la comunicazione di avvenuta iscrizione per l'anno 2019.

L'iscrizione all'Albo degli Avvocati anche per un solo giorno nel corso del 2019 determina l'obbligatorietà dell'invio della comunicazione mod. 5/2020.

Tra i soggetti obbligati all'invio del mod. 5, vanno menzionati gli avvocati di nazionalità estera che sono stati iscritti in un Albo professionale italiano nel corso del 2019 (anche se per frazione di anno) e gli avvocati italiani che esercitano la professione all'estero se hanno

conservato, nel corso dell'anno 2019 l'iscrizione in un Albo Italiano: in entrambi i casi i dati reddituali da indicare nel mod. 5, dovranno corrispondere all'eventuale parte di reddito e di volume d'affari soggetta a tassazione in Italia.

Nel caso di decesso di un soggetto tenuto all'invio del mod. 5, la comunicazione e il versamento degli eventuali contributi dovuti restano a carico degli eredi.

Qualora il decesso sia avvenuto successivamente al 29 febbraio 2020, ma entro il 30 novembre 2020, il termine per l'invio del mod. 5/2020 e degli eventuali versamenti contributivi è prorogato al 31 maggio 2021.

**Gli avvocati sospesi volontariamente dall'Albo, ai sensi dell'art. 20, comma 2, della legge n. 247/2012**, per i quali la sospensione si protrae per l'intero anno solare, nella fattispecie 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019, non sono tenuti all'invio del modello 5/2020; tale obbligo resta confermato per sospensioni relative a periodi inferiori all'intera annualità.

Non sono ammesse deroghe all'obbligo di invio delle comunicazioni per i soggetti tenuti; così non hanno rilievo alcuno: la mancanza di partita IVA, l'inesistenza di reddito o di volume d'affari, il non avere presentato dichiarazione al fisco, l'iscrizione al solo albo dei Cassazionisti o la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità non rilevate dall'Ordine di appartenenza.

#### **SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO DEL MOD. 5 BIS/2020**

Gli studi associati e le Società tra professionisti (S.t.p.) comprendenti almeno un soggetto obbligato all'invio del modello 5 individuale, costituite nell'anno 2019 o precedente, sono tenuti ad inviare il mod. 5/bis 2020, entro lo stesso termine previsto per il mod. 5 individuale, ovvero il 31 dicembre 2020, giovedì.

Per ogni studio associato deve essere inviato un solo mod. 5/bis.

I modelli 5/bis, oltre ad essere trasmessi dalla Cassa a tutti gli studi associati e S.t.p. già registrati presso la Cassa stessa, saranno resi disponibili presso i Consigli dell'Ordine.

### **ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE**

#### **QUADRO A – IDENTITA' DEL DICHIARANTE**

A cura della Cassa per la corretta individuazione del dichiarante contiene dati anagrafici e codice fiscale.

#### **QUADRO B – CALCOLO DEI CONTRIBUTI**

#### **INDICAZIONE DEL REDDITO PROFESSIONALE:**

- **PER L'ATTIVITA' IN FORMA INDIVIDUALE** riportare l'importo indicato al riga RE21 – colonna 3 – del Modello Redditi 2020 PF.

Per coloro che, per l'anno 2019, si sono avvalsi del **Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità** il calcolo dei contributi dovuti deve essere **determinato sulla differenza** fra il reddito lordo indicato al **riga LM6** e le perdite pregresse indicate al **riga LM9 colonna 3** del Modello Redditi 2020 PF.

**L'eventuale indennità di maternità**, percepita nel corso del 2019, deve essere riportata nel rigo RE3 del **Modello Redditi 2020 PF** o nel **rigo LM2**, per coloro che si avvalgono del Regime di vantaggio.

Per coloro che, per l'anno 2019, hanno aderito al **Regime Forfetario** il calcolo dei contributi dovuti deve essere **determinato sulla differenza fra il reddito lordo indicato al rigo LM34 colonna 3, relativo al solo reddito lordo professionale di cui al codice di attività 69.10.10, e le perdite pregresse di cui al rigo LM37 colonna 6 del Modello Redditi 2020-PF.**

**L'eventuale indennità di maternità**, percepita nel corso del 2019, deve essere riportata nel rigo **LM22-27 colonna 3 relativo al solo reddito di cui al codice di attività 69.10.10** per coloro che si avvalgono del Regime di determinazione forfetaria.

- **PER L'ATTIVITA' IN FORMA ASSOCIATA:** o per i soci di Società tra professionisti (S.t.p.) costituite ai sensi degli artt. 16 e seguenti del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 96, riportare il reddito di partecipazione risultante **dal rigo RH15** del Modello Redditi 2020-PF. Qualora nel quadro RH avessero dichiarato redditi e/o perdite derivanti da partecipazione in Gruppi Economici di Interesse Europeo (GEIE) **esercenti attività professionale** e, come tali, riportati nel **rigo RH7 (RH8 nel caso di perdite)**, dovranno procedere alla somma algebrica dei relativi importi con quello indicato **nel rigo RH15**;
- **PER L'ATTIVITA' SVOLTA IN FORMA INDIVIDUALE E ASSOCIATA:** indicare la somma algebrica dei redditi derivanti dalle due forme di attività, come sopra descritte;
- **PER L'ATTIVITA' SVOLTA DAI GIUDICI ONORARI DI PACE E VICE PROCURATORI ONORARI (Il d.lgs. 13 luglio 2017 n. 116, "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57" ),** indicare per l'anno 2019 la somma dei redditi derivanti dalla professione oltre, se presente, il reddito di lavoro dipendente **riportato al rigo RC9** del Modello Redditi 2020-PF con esclusione dell'assegno del coniuge ove riportato;
- **PER GLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE EX ART. 22, IV COMMA, L. 576/1980:** è data facoltà di indicare il reddito 2019 procedendo alla rivalutazione prevista dall'art. 15 della legge 576/1980; si ricorda che tale rivalutazione è possibile annualmente, tramite modello 5 ovvero al momento del pensionamento. Al fine di consentire la rivalutazione in sede di mod. 5, la procedura per la compilazione del mod. 5/2020 proporrà la possibilità di operare la relativa scelta.

Se non è stato dichiarato al fisco alcun reddito professionale, indicare 0 (zero). **Se il reddito è negativo (perdita) barrare l'apposita casella nel quadro B del modello 5/2020.**

#### **INDICAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI:**

- **PER L'ATTIVITA' SVOLTA IN FORMA INDIVIDUALE** indicare l'importo del **rigo VE50** della dichiarazione IVA, detratto l'importo del contributo **integrativo del 4% già assoggettato ad IVA nel 2019.**
- **Per coloro che si sono avvalsi del Regime Fiscale di vantaggio** nell'anno 2019 indicare l'importo corrispondente al "**Totale componenti positivi**" di cui al **rigo LM2** del Modello Redditi 2020-PF. **L'eventuale indennità di maternità** percepita nel corso dell'anno 2019 incrementa il reddito professionale e non concorre a formare la base imponibile per il calcolo del contributo integrativo; occorre, pertanto, indicare l'importo di rigo LM2 senza considerare l'importo relativo all'indennità percepita.

- **Per coloro che si sono avvalsi del Regime forfetario** nell'anno 2019 indicare l'importo corrispondente ai "Componenti positivi di cui ai rigi LM22-27 colonna 3 del Modello Redditi 2020-PF **relativo al solo reddito lordo professionale di cui al codice di attività 69.10.10.** L'eventuale indennità di maternità percepita nel corso dell'anno 2019 incrementa il reddito professionale e non concorre a formare la base imponibile per il calcolo del contributo integrativo; occorre, pertanto, indicare l'importo di cui ai rigi LM22-27 colonna 3 relativo al codice di attività 69.10.10 senza considerare l'importo relativo all'indennità percepita.
- **PER L'ATTIVITA' SVOLTA IN FORMA ASSOCIATA** o per soci di Società tra professionisti (S.t.p.) costituite ai sensi degli artt. 16 e seguenti del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 96, riportare l'importo corrispondente alla ripartizione del volume d'affari IVA complessivo con le stesse percentuali utilizzate per la distribuzione degli utili fra gli associati o soci;
- **PER L'ATTIVITA' SVOLTA IN FORMA INDIVIDUALE E ASSOCIATA:** indicare la somma algebrica degli importi come sopra specificati;
- **PER GLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE EX ART. 22, IV COMMA, L. 576/1980** che hanno indicato il reddito 2019 procedendo alla rivalutazione prevista nel quadro C del mod. 5, la procedura automatica determinerà il volume d'affari IVA pari a quindici volte l'importo del contributo soggettivo dovuto (art. 22 legge n. 576/1980).

Se non è stata presentata alcuna dichiarazione IVA, occorre indicare 0, ad eccezione di coloro che si sono avvalsi del Regime Fiscale di vantaggio o del Regime forfetario che dovranno riportare quanto indicato rispettivamente nel rigo LM2 o LM22-27 colonna 3 relativo al codice attività 69.10.10.

#### **DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI**

##### **Iscritto agli Albi Professionali non ancora iscritto alla Cassa – contributo soggettivo**

- Indicare il reddito netto professionale prodotto.

##### **Iscritto agli Albi Professionali non ancora iscritto alla Cassa – contributo integrativo**

- Il contributo è dovuto nella misura del 4% del volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA.

##### **Iscritto alla Cassa - contributo soggettivo**

Per coloro che hanno beneficiato della previsione di cui agli artt. 7, 8 e 9 del Regolamento per redditi inferiori a € 10.300,00 è dovuto il contributo soggettivo minimo, riscosso ordinariamente tramite bollettini M.Av., pari a €718,75.

**II VERSAMENTO RIDOTTO GARANTISCE UNA COPERTURA PREVIDENZIALE DI MESI 6 IN LUOGO DELL'INTERA ANNUALITA'.**

**PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INTERO ANNO PREVIDENZIALE E' DATA FACOLTA' DI INTEGRARE IL VERSAMENTO SEMPRE ENTRO I PRIMI OTTO ANNI DI ISCRIZIONE MEDIANTE L'APPOSITA PROCEDURA CHE IL SISTEMA WEB OFFRE DOPO L'INVIO DEL MOD. 5/2020.**

- Per redditi compresi fra € 10.300,00 e € 19.828,00 è dovuto il solo contributo soggettivo minimo, riscosso ordinariamente tramite bollettini M.Av., pari a € 2.875,00 o € 1.437,50 per coloro che beneficiano del contributo minimo ridotto alla metà;
- per redditi compresi tra € 19.828,01 e € 100.200,00 è dovuto il contributo minimo (€ 2.875,00 o € 1.437,50 per coloro che beneficiano del contributo minimo ridotto alla metà) più il 14,5% calcolato sulla parte di reddito eccedente € 19.828,00;

*Note illustrative per la compilazione del mod. 5/2020*

- per redditi superiori a **€ 100.200,00** è dovuto il contributo di **€ 14.529,00** (**€ 13.091,50** per coloro che beneficiano del contributo minimo ridotto alla metà) più il 3% calcolato sulla parte di reddito eccedente **€ 100.200,00**

#### **Iscritto alla Cassa con esonero temporaneo - contributo soggettivo e integrativo**

- Per coloro che nell'anno 2019 abbiano ottenuto l'esonero dal pagamento dei contributi minimi soggettivo ed integrativo (non dovuto fino al 2022) **la contribuzione dovuta in autoliquidazione è calcolata in misura percentuale del 14,5% sull'effettivo reddito netto professionale, fino al tetto reddituale di € 100.200,00**, oltre il quale la misura è del 3%, e nella misura del 4% sull'effettivo volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA.

Il contributo soggettivo dovuto, in autoliquidazione, è determinato, comunque, **nel limite massimo del contributo soggettivo complessivamente dovuto ai sensi dell'art. 7** del Regolamento di attuazione dei commi 8 e 9 dell'art. 21 della legge n. 247/2012, qualora non avessero beneficiato dell'esonero.

#### **Iscritto alla Cassa - contributo integrativo**

Per il periodo 2018/2022 il contributo minimo integrativo non è dovuto, fermo restando la contribuzione nella misura del 4% sull'effettivo volume d'affari dichiarato dall'iscritto ai fini dell'IVA.

#### **Pensionato di vecchiaia retributiva che non ha maturato il diritto al supplemento alla data del 31 dicembre 2018:**

##### **contributo soggettivo**

- per redditi fino a **€ 100.200,00: 14,5%** del reddito professionale;
- per redditi superiori a **€ 100.200,00: € 14.529,00** (14,5% calcolato sullo scaglione di reddito fino a **€ 100.200,00**) più il 3% del reddito professionale eccedente **€ 100.200,00**.

**Il contributo integrativo** è dovuto nella misura del 4% sull'effettivo volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA

#### **Pensionato di vecchiaia retributiva che ha maturato il diritto al supplemento alla data del 31 dicembre 2018 e Pensionato di vecchiaia contributiva :**

##### **contributo soggettivo**

- per redditi fino a **€ 100.200,00: 7,25%** del reddito professionale;
- per redditi superiori a **€ 100.200,00: € 7.264,50** (7,25% calcolato sullo scaglione di reddito fino a **€ 100.200,00**) più il 3% del reddito professionale eccedente **€ 100.200,00**.

**Il contributo integrativo** è dovuto nella misura del 4% sull'effettivo volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA

<b>QUADRO C – CATEGORIE INDICATE AL COMMA IV, ART. 22, L. 576/1980</b>
--

Gli iscritti alla Cassa appartenenti alle categorie di cui all'art. 22, IV comma, legge 20 settembre 1980, n. 576 durante il periodo di carica possono supplire alle deficienze di reddito - rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato ai sensi dell'art. 15 della legge 576/1980 (vedi Tabella che segue, ultima colonna) - versando volontariamente il contributo soggettivo rapportato al reddito stesso, nonché il contributo integrativo rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente dovuto.

Questa facoltà può essere esercitata annualmente, tramite modello 5, oppure al momento del pensionamento.

**Indicando la categoria di appartenenza** (CAT. da 1 a 5) e il massimo reddito conseguito prima della carica e il relativo anno di produzione, la procedura effettuerà automaticamente

*Note illustrative per la compilazione del mod. 5/2020*

la determinazione dei dati reddituali da assumere con riferimento all'anno 2019 (mod. 5/2020).

#### QUADRO D – ADESIONE AL CONTRIBUTO MODULARE VOLONTARIO

In sede di compilazione del modello 5 è data possibilità di versare un contributo modulare su base volontaria che concorre alla determinazione della pensione di vecchiaia che risulterà costituita da due distinte quote.

Tale contributo, che può essere versato da tutti gli iscritti alla Cassa (ivi compresi i pensionati di invalidità fino al raggiungimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia) con esclusione dei pensionati di vecchiaia, non può essere inferiore all'1% e superiore al 10% del proprio reddito netto professionale e comunque non oltre il c.d. tetto reddituale.

**Tale scelta deve essere espressa formalmente indicando, in questo quadro del modello 5/2020, la misura della percentuale.** Tale percentuale potrà essere variata, una sola volta sia in aumento che in diminuzione, purché entro il limite percentuale ricompreso tra l'1 e il 10.

#### QUADRO E – DEFINIZIONE REDDITI

Il quadro E deve essere compilato esclusivamente da coloro che, nel corso del 2019, hanno avuto definizioni in aumento di redditi professionali o di volumi d'affari rispetto a quanto già dichiarato, a seguito di accertamento fiscale.

**Indicare l'importo complessivo del dato reddituale: importo precedentemente dichiarato + maggior dato accertato).**

Il quadro non deve essere compilato da coloro per i quali il reddito dichiarato è divenuto definitivo o per scadenza dei termini di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria o perché la definizione è avvenuta con conferma del reddito dichiarato.

Per comodità, si riportano, di seguito, gli elementi utili per il calcolo dei contributi dell'ultimo quinquennio:

– **contributo soggettivo:**

- Per l'anno 2014: € 2.780 (contributo minimo) per redditi fino a € 19.857; aliquota del 14% sul reddito professionale netto da € 19.857 a € 96.800; il 3% su eventuali eccedenze;
- Per l'anno 2015: € 2.810 (contributo minimo) per redditi fino a € 20.071; aliquota del 14% sul reddito professionale netto da € 20.071 a € 97.850; il 3% su eventuali eccedenze
- Per l'anno 2016: € 2.815 (contributo minimo) per redditi fino a € 20.107,00; aliquota del 14% sul reddito professionale netto da € 20.107,00 a € 98.050,00 il 3% su eventuali eccedenze;
- Per l'anno 2017: € 2.815 (contributo minimo) per redditi fino a € 19.414,00; aliquota del 14,5% sul reddito professionale netto da € 19.414,00 a € 98.050,00 il 3% su eventuali eccedenze;
- Per l'anno 2018: € 2.815 (contributo minimo) per redditi fino a € 19.414,00; aliquota del 14,5% sul reddito professionale netto da € 19.414,00 a € 98.050,00 il 3% su eventuali eccedenze;

– **contributo integrativo:**

➤ **Per i professionisti assoggettati alla contribuzione minima:**

- Per l'anno 2014: € 700 (contributo minimo) per volumi d'affari fino a € 17.500; aliquota del 4% su eventuali eccedenze;
- Per l'anno 2015: € 710 (contributo minimo) per volumi d'affari fino a € 17.750; aliquota del 4% su eventuali eccedenze

- Per l'anno 2016: € 710 (contributo minimo) per volumi d'affari fino a € 17.750; aliquota del 4% su eventuali eccedenze;
- Per l'anno 2017: € 710 (contributo minimo) per volumi d'affari fino a € 17.750; aliquota del 4% su eventuali eccedenze
- Per l'anno 2018: € 710 (contributo minimo) per volumi d'affari fino a € 17.750; aliquota del 4% su eventuali eccedenze

➤ **Per i professionisti non assoggettati alla contribuzione minima: (4% dal 2010) del volume d'affari:**

- nella colonna contributi pagati: indicare l'importo totale dei contributi già versati (contributi minimi più eventuali eccedenze);
- nella colonna contributi a conguaglio: indicare la differenza tra quanto dovuto a seguito dell'accertamento e quanto, a suo tempo, è stato pagato.

Tale contributo a conguaglio deve essere versato esclusivamente a mezzo bonifico bancario n. 000040000X46 (codice IBAN IT 87 C 05696 03200 0000 4000 0X46; SWIFT/BIC POSOIT22)

intestato alla Cassa, specificando nella causale: "Definizione IRPEF o IVA anno...."

Tali versamenti possono essere effettuati in due rate 31/07/2020 e 31/12/2020 e comunque entro e non oltre il 31/12/2020, senza maggiorazione di sanzioni e interessi.

La definizione del reddito professionale o del volume d'affari a seguito di accertamento fiscale, se comunicata tempestivamente alla Cassa e accompagnata dal pagamento degli eventuali conguagli contributivi, con le modalità predette, non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi.

### **TERMINI DI PAGAMENTO CONTRIBUTO SOGGETTIVO E CONTRIBUTO INTEGRATIVO**

Per l'anno 2020 i contributi obbligatori dovuti in autoliquidazione potranno essere corrisposti con le seguenti modalità alternative:

a) **nelle consuete due rate la prima entro il 31 luglio 2020, la seconda entro il 31 dicembre 2020 e comunque in unica soluzione entro il 31 dicembre 2020**, a mezzo M.Av. senza interesse e sanzioni;

b) **in due rate annuali di pari importo con scadenza 31 marzo 2021 e 31 marzo 2022**, a mezzo M.Av. **maggiorate dell'interesse dell'1,50%**, su base annua, senza sanzioni; **tale interesse verrà calcolato con riferimento alla prima rata dal 1 gennaio 2021 al 30 marzo 2021 e per la seconda dal 1 gennaio 2021 al 30 marzo 2022;**

c) **mediante iscrizione nel ruolo 2021** (da formare a ottobre 2021), **maggiorati degli interessi nella misura dell'1,50%, che saranno calcolati a decorrere dal 1 gennaio 2021 al 31 ottobre 2021** (data di formazione del ruolo) senza sanzioni, con possibilità di chiedere ulteriori rateazioni direttamente al Concessionario (fino a 72 rate).

### **OBBLIGO E TERMINI PER LA SCELTA DELLA MODALITA' DI PAGAMENTO**

La scelta di una delle tre modalità di pagamento dell'autoliquidazione, del mod. 5/2020, **deve essere necessariamente espressa dal professionista entro il termine di scadenza per l'invio, più 8 giorni ovvero entro e non oltre l'8 gennaio 2020 ed è irrevocabile.**

**Dopo l'invio del modello 5/2020 il sistema informatico proporrà la procedura di scelta della modalità di pagamento la cui informazione sarà gestita negli archivi della Cassa**

In ragione del fatto che la scelta di una delle tre modalità di pagamento dell'autoliquidazione può essere manifestata entro gli otto giorni successivi al termine di scadenza per l'invio del mod.5/2020 **al ritardo contenuto entro gli otto giorni anche nell'invio della dichiarazione del modello 5/2020 non dovrà essere applicata alcuna sanzione.**

#### **LIMITE ALLA SCELTA DELLA MODALITA' DI PAGAMENTO**

Nel caso la contribuzione complessivamente **dovuta risulti inferiore a € 30,00** non è data possibilità di optare per il pagamento rateale e per l'iscrizione a ruolo.

#### **TERMINI DI PAGAMENTO CONTRIBUTO MODULARE VOLONTARIO**

##### **Rata unica – scadenza 31 dicembre 2020**

Il versamento in autoliquidazione relativo alla quota modulare volontaria deve essere effettuato esclusivamente a mezzo bollettini MAV prodotti dall'apposita procedura di invio telematico del mod. 5/2020 o a mezzo Forense Card **entro il 31 dicembre 2020, in unica soluzione**. La procedura consente la produzione di un secondo bollettino Mav qualora, stampato il primo si volesse versare un importo diverso (comunque ricompreso fra l'1% e il 10% del reddito netto professionale entro il tetto di € 100.200,00).

#### **INTEGRAZIONE DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO MINIMO SOGGETTIVO**

**Se il 2019 è l'ottavo anno di iscrizione alla Cassa, al fine del riconoscimento dell'intera annualità previdenziale IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO DEVE ESSERE INTEGRATO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020, utilizzando il bollettino M.Av. mediante l'apposita procedura prevista in sede di invio del modello 5/2020.**

#### **ISTRUZIONI COMUNI PER I VERSAMENTI**

Se l'importo complessivo della prima e della seconda rata del **contributo soggettivo** non supera complessivamente € 10,00 nessun pagamento è dovuto.

Se l'importo complessivo della prima e della seconda rata del **contributo integrativo** non supera complessivamente € 10,00 nessun pagamento è dovuto.

**Se l'importo complessivo delle due rate del contributo soggettivo e del contributo integrativo sono inferiori a € 30,00 il versamento deve essere eseguito entro il 31 dicembre 2020 senza possibilità di optare per una modalità di pagamento**

Se la percentuale del **contributo modulare volontario** è dell'1% e non supera € 10,00 nessun pagamento è dovuto.

I conti correnti abilitati dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per i versamenti di contributi sono:

- c/c bancario n. 205X11: acceso presso Banca Popolare di Sondrio; codice IBAN IT20 0056 9611 0000 0000 0205 X11, SWIFT/BIC POSOIT22. Questo conto corrente è abilitato esclusivamente per la riscossione dei contributi in autoliquidazione dell'anno corrente (mod. 5/2020);
- attenzione: il quinto carattere del codice IBAN è costituito dalla lettera O.
- c/c postale n 26866004 (codice IBAN IT04 N07601 03200 000026866004; SWIFT/BIC BPPIITRRXXX): per i soli contributi relativi all'autoliquidazione dell'anno corrente (mod. 5/2020);
- c/c bancario n. 000040000X46 (codice IBAN IT 87 C 05696 03200 0000 4000 0X46; SWIFT/BIC POSOIT22): per contributi relativi ad annualità precedenti o

ad istituti diversi dall'autoliquidazione (es.: versamenti contributi diversi non richiesti tramite M.Av.);

### **REGIME SANZIONATORIO VIGENTE**

#### **SANZIONI PER OMESSO O RITARDATO INVIO DELLA DICHIARAZIONE**

**Il ritardo contenuto entro l'8 gennaio 2021 rispetto al termine del 31 dicembre 2020 nell'invio del modello 5/2020 è tollerato e non sarà oggetto di sanzione.**

**In ragione del nuovo termine per l'anno 2020, fissato al 31 dicembre 2020, le sanzioni per omissso o ritardato invio saranno applicate nella misura e nel tempo previsto:**

- comunicazione, o rettifica di quella non conforme al vero, inviata entro il 30 gennaio 2021 ovvero entro i 30 giorni dalla scadenza del termine previsto: sanzione di € 88,00;
- comunicazione, o rettifica di quella non conforme al vero, inviata dopo il 30 gennaio 2021 al 30 marzo 2021: sanzione di € 179,00;
- comunicazione, o rettifica di quella non conforme al vero, inviata oltre il 30 marzo 2021 ma prima del ricevimento della formale contestazione da parte della Cassa: sanzione di € 270,00;
- omissione o trasmissione di una comunicazione non conforme al vero, non regolarizzata prima del ricevimento della formale contestazione da parte della Cassa: sanzione di € 448,00.

#### **SANZIONI PER OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI**

**In caso di ritardato invio del modello 5/2020, oltre l'8 gennaio 2021, il termine dal quale considerare un eventuale inadempimento contributivo viene ricondotto al 31 dicembre 2020 non consentendo scelte diverse sulla modalità di pagamento.**

**Dopo la data dell'8 gennaio 2021 non è data possibilità di manifestare tardivamente l'opzione e si intenderà dovuta la contribuzione entro il 31 dicembre 2020.**

**Misura delle sanzioni:**

- a) **omissione di versamenti dovuti in autoliquidazione:** è prevista una sanzione pari al 24% dei contributi non corrisposti, ridotta al 12% qualora al momento della formale contestazione da parte della Cassa risulti che siano stati eseguiti versamenti diretti non inferiori al 25% del dovuto.
- b) **ritardo nei versamenti dovuti in autoliquidazione:** qualora i contributi siano stati corrisposti in ritardo, la relativa sanzione, nel rispetto dei termini della scelta della modalità di pagamento espressa sarà rapportata all'entità del ritardo secondo lo schema seguente:
  - versamento entro 8 giorni dalla scadenza del termine previsto maggiorazione degli interessi nella misura del 2,75% ovvero quelli legali se superiori;
  - versamento eseguito dal 9° (nono) al 30° (trentesimo) giorno dal termine di scadenza: sanzione pari al 4% delle somme versate in ritardo;
  - versamento eseguito tra il 31° (trentunesimo) e il 150° (centocinquantesimo) giorno successivo al termine di scadenza: sanzione pari al 6% delle somme versate in ritardo;
  - versamento eseguito oltre il 150° (centocinquantesimo) giorno successivo al termine di scadenza: sanzione pari al 10% delle somme versate in ritardo.

Sia nel caso di omissione di versamenti contributivi che nel caso di ritardato versamento, è prevista una sanzione minima pari a €30,00.

### **RETTIFICA DI DICHIARAZIONE**

La rettifica di dati reddituali, già comunicati alla Cassa, ma non conformi alle dichiarazioni fiscali, è possibile:

- entro 150 giorni dal termine per l'invio del relativo mod. 5: inviando una nuova comunicazione;

- oltre 150 giorni dal termine per l'invio del relativo mod. 5: inviando una nuova comunicazione accompagnata da idonea documentazione fiscale (Dichiarazione spontanea art. 8 comma 4 Nuovo Regolamento per la disciplina delle sanzioni).

**La rettifica entro i 150 giorni comporta comunque, l'applicazione di sanzioni e interessi come disciplinati dalle disposizioni vigenti per l'anno 2020.**

In assenza di rettifiche nei termini di cui sopra, qualora venissero accertate difformità tra i dati reddituali dichiarati in sede fiscale e quelli comunicati alla Cassa, sarà dovuta una sanzione pari al 50% della differenza tra i contributi dovuti sulla base dei dati reddituali dichiarati in sede fiscale e quelli dovuti sulla base dei dati reddituali comunicati alla Cassa. Tale sanzione sarà ridotta al 30% nel caso di adesione all'accertamento eseguito dalla Cassa e di contestuale pagamento di tutte le somme dovute, entro 90 giorni dalla relativa comunicazione della Cassa. Qualora risultassero dati reddituali dichiarati in sede fiscale minori rispetto a quelli comunicati alla Cassa, è dovuta una sanzione pari alla differenza fra i contributi effettivamente dovuti e quelli risultanti dalla originaria comunicazione trasmessa alla Cassa. Restano fermi gli altri effetti previdenziali, disciplinari e penali derivanti dalla accertata difformità.